

Trasmissione eventi sportivi in modalità peer to peer: l'effettiva responsabilità dei portali web in caso di violazione del diritto d'autore

È vietata la diffusione gratuita dei link delle partite di calcio sulle quali Sky vanta un diritto di esclusiva.

Secondo la Corte di Cassazione i responsabili di portali web che rendono disponibili informazioni su link a server cinesi i quali diffondono e trasmettono via internet in modalità peer to peer eventi sportivi hanno, comunque, agevolato, attraverso un sistema di guida on line la connessione degli utenti e facilitato la sincronizzazione con l'evento sportivo; senza tale attività non ci sarebbe stata o si sarebbe verificata in misura minore, la diffusione delle opere tutelate. Ciò è sufficiente per concludere che gli indagati in base alle generali norme sul concorso nel reato, pur non avendo compiuto l'azione tipica hanno posto in essere una condotta consapevole avente efficienza causale sulla lesione del bene tutelato e sono quindi corresponsabili della violazione del diritto d'autore di cui all'art. 171, comma 1, lett. a bis della legge n. 633/1941.[1]

(dal Quotidiano Giuridico n. 26/10/2006)

[1] L'articolo 171-ter è stato inserito nel corpo della legge n. 633 del 1941 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio dall'art. 17, comma 1, del D. Lgs. del 16/11/1994, n. 685, in attuazione della Direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale così come previsto dalla legge delega del 22/02/1994, n. 146 (legge comunitaria 1993). Con questo intervento il legislatore ha voluto aggiornare le norme relative alla duplicazione e riproduzione delle opere tutelate dal diritto d'autore che più di altre apparivano coinvolte nella lotta contro un'attività criminale in frenetica espansione. Il D.Lgs. n. 685 del 1994, inoltre, ha riorganizzato l'intero settore riaffermando, in materia di tutela del diritto d'autore, la centralità della legge n. 633 del 1941.

Originariamente l'articolo, costituito da tre commi, prevedeva tre ipotesi di reato, un'aggravante ed una pena accessoria. Le ipotesi di reato contenute nel primo comma - tutte punite con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire sei milioni - sanzionavano il comportamento di chi:

- a) "abusivamente duplica o riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento";
- b) "pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, pone in commercio, concede in noleggio o comunque in uso a qualunque titolo a fine di lucro, detiene per gli usi anzidetti, introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, proietta in pubblico o trasmette per il mezzo della televisione le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alla lettera";
- c) "vende o noleggia videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento,

non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione.